

# AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO

(Dicembre 2010)

## AMBIENTE

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Parole chiave</b> | <i>Kyoto, emissioni di CO<sub>2</sub></i>   |
| <b>Riferimento</b>   | GUUE L 332 del 16-12-10   |
| <b>Estremi</b>       | Decisione 2010/778/UE   |
| <b>Titolo</b>        | DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2010 che modifica la decisione 2006/944/CE recante determinazione dei <b>livelli di emissione</b> rispettivamente assegnati alla Comunità e a ciascuno degli Stati membri nell'ambito del protocollo di Kyoto ai sensi della decisione 2002/358/CE del Consiglio  |
| <b>Contenuti</b>     | La decisione 2006/944/CE è modificata nell'articolo 2, che viene sostituito dal seguente: " La differenza di 19 357 532 tonnellate di CO <sub>2</sub> equivalente tra i livelli di emissione dell'Unione e la somma dei livelli di emissione degli Stati membri elencati nell'allegato II della decisione 2002/358/CE è rilasciata come unità di quantità assegnate dall'Unione". Viene quindi sostituito l'allegato che riporta i livelli di emissione rispettivamente assegnati all'Unione e agli Stati membri in termini di tonnellate di CO <sub>2</sub> equivalente per il primo periodo di impegno di limitazione o riduzione quantificata delle emissioni nell'ambito del protocollo di Kyoto. |
| <b>Link</b>          | <a href="http://www.eur-lex.europa.eu">www.eur-lex.europa.eu</a>  |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Parole chiave</b> | <i>IPPC</i>   |
| <b>Riferimento</b>   | GUUE L334 del 17-12-10  |
| <b>Estremi</b>       | DIRETTIVA 2010/75/UE  |
| <b>Titolo</b>        | DIRETTIVA 2010/75/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)  |
| <b>Contenuti</b>     | La Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali, stabilisce norme riguardanti la <b>prevenzione</b> e la <b>riduzione</b> integrate dell'inquinamento proveniente da |

a cura dello  
Sportello Ambiente della SSC

|             |  |
|-------------|--|
|             | <p>attività industriali.</p> <p>La nuova direttiva, che deve essere adottata dagli Stati membri <b>entro il 7 gennaio 2013</b>, riunisce in un unico provvedimento sette direttive in materia, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la direttiva 78/176/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio</li> <li>- la direttiva 82/883/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio;</li> <li>- la direttiva 92/112/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1992, che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio</li> <li>- la direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell'11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti</li> <li>- la direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti</li> <li>- la direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione</li> <li>- la direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento ("direttiva IPPC").</li> </ul> <p>La direttiva entra in vigore il 16 gennaio 2011.</p> |
| <b>Link</b> | <a href="http://www.eur-lex.europa.eu">www.eur-lex.europa.eu</a>   |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Parole chiave</b> | <i>Quarto correttivo al TUA, rifiuti, siti inquinati, bonifica</i>  |
| <b>Riferimento</b>   | GU n. 288 del 10-12-2010  |
| <b>Estremi</b>       | DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010 n. 205  |
| <b>Titolo</b>        | Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.  |
| <b>Contenuti</b>     | <p>Il decreto reca modifiche alla parte quarta del decreto 152/06 per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, prevedendo l'adattamento della parte IV del TUA al SISTRI, e la bonifica dei siti inquinati, in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE.</p> <p>Si segnala la modifica che prevede la scomparsa dei rifiuti speciali "assimilabili" per far spazio ai <b>rifiuti speciali "simili"</b>, nonché quella che prevede la</p> |

*a cura dello  
Sportello Ambiente della SSC*

|             |   |
|-------------|---|
|             | <p>predisposizione di sanzioni esclusivamente amministrative per la violazione dell'obbligo di iscrizione al Sistri.</p> <p>Inoltre, all'allegato D viene riportato l'<b>elenco</b> dei rifiuti che nel decreto include i <b>rifiuti pericolosi</b> e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori <b>limite di concentrazione</b> delle sostanze pericolose. Esso risulta ora vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi.</p> |
| <b>Link</b> | <a href="http://www.gazzettaufficiale.it">www.gazzettaufficiale.it</a>  |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Parole chiave</b> | <i>Quinto correttivo al TUA, acque, standard di qualità</i>  |
| <b>Riferimento</b>   | GU n. 296 del 20-12-2010   |
| <b>Estremi</b>       | DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2010 n. 219  |
| <b>Titolo</b>        | Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a <b>standard di qualità ambientale</b> nel settore della politica delle <b>acque</b> , recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque.  |
| <b>Contenuti</b>     | <p>Vengono modificati alcuni articoli ed allegati del D.L.vo 152/06 e, in particolare, quelli relative alla <b>tutela delle acque dall'inquinamento</b> (Sezione II della Parte terza del Codice). Tra l'altro, vengono sostituite alcune definizioni ed aggiunte di nuove ("limite di rilevabilità", "limite di quantificazione" e "incertezza di misura"). Viene sostituito il vigente art. 78 relativo agli <b>standard di qualità</b> per l'ambiente acquatico, con più articolate disposizioni che riguardano gli standard di qualità ambientale (SQA) per le acque superficiali. Vengono introdotti una serie di articoli aggiuntivi nei quali si attribuisce alle regioni la facoltà di designare le <b>zone di mescolamento</b> adiacenti ai punti di scarico nelle quali è ammesso il superamento degli SQA; viene attribuito all'ISPRA il compito di elaborare, per ciascun distretto idrografico, l'<b>inventario dei rilasci</b> da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite sulla base delle informazioni fornite dalle regioni attraverso il sistema <b>SINTAI</b> (Sistema Informativo Nazionale per la Tutela delle Acque Italiane); vengono attribuite alle regioni ed alle autorità di distretto una serie di compiti di informazione nei confronti del Ministero dell'ambiente qualora si verificano casi di inquinamento transfrontaliero; infine, vengono definite le <b>specifiche tecniche per l'analisi chimica ed il monitoraggio</b> dello stato delle acque.</p> <p>Altre novità riguardano l'obbligo di effettuare il primo aggiornamento dei programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico entro il 22 dicembre 2013, mantenendo però ferma la previsione di procedere agli aggiornamenti successivi ogni sei anni.</p> |

a cura dello  
Sportello Ambiente della SSC

|             |   |
|-------------|---|
|             | Viene modificato anche l'allegato 1 alla Parte III del D.L.vo 152/06 recante "Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale".<br>Il decreto entrerà in vigore il 4 gennaio 2011. |
| <b>Link</b> | <a href="http://www.gazzettaufficiale.it">www.gazzettaufficiale.it</a>  |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Parole chiave</b> | <i>Rifiuti, discarica</i>   |
| <b>Riferimento</b>   | GU n. 281 del 1-12-2010   |
| <b>Estremi</b>       | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE<br>– DECRETO 27 settembre 2010   |
| <b>Titolo</b>        | Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005.  |
| <b>Contenuti</b>     | <p>Il decreto <b>abroga</b> il precedente decreto (<b>3 agosto 2005</b>) sull'ammissibilità dei rifiuti in discarica. I rifiuti sono ammessi in discarica, esclusivamente, se risultano conformi ai <b>criteri di ammissibilità</b> della corrispondente categoria di discarica secondo quanto stabilito in base ai metodi di campionamento e analisi di cui all'allegato 3 del presente decreto.</p> <p>Rimane valida la <b>classificazione</b> di una discarica in una delle categorie indicate dal DLGS 36/2003:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- discarica per rifiuti inerti (vedi articolo 5 del presente Decreto che elenca i rifiuti ammessi in questa categoria di discarica e quelli vietati);</li> <li>- discarica per rifiuti non pericolosi (vedi articolo 6 del presente Decreto che elenca i rifiuti e le caratteristiche/condizioni necessarie perché siano ammessi in questa categoria di discarica e quelli vietati);</li> <li>- discarica per rifiuti pericolosi (vedi articolo 8 del presente Decreto che elenca i rifiuti e le caratteristiche/condizioni necessarie perché siano ammessi in questa categoria di discarica e quelli vietati).</li> </ul> <p>Rimangono validi gli obblighi del gestore della discarica così come indicati al comma 3, Art. 11 del D.Lgs 36/2003).</p> |
| <b>Link</b>          | <a href="http://www.gazzettaufficiale.it">www.gazzettaufficiale.it</a>  |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Parole chiave</b> | <i>Risanamento ambientale</i>  |
| <b>Riferimento</b>   | GU n. 295 del 18-10-2010   |
| <b>Estremi</b>       | DELIBERAZIONE n. 68 del 22 luglio 2010 - CIPE  |
| <b>Titolo</b>        | Assegnazione di 100 milioni di euro per interventi di risanamento ambientale con delibera CIPE n. 117/2009 - modifica della copertura finanziaria.   |
| <b>Contenuti</b>     | A modifica di quanto previsto dalla delibera n. 117/2009, la copertura finanziaria dell'assegnazione di 100 milioni di euro disposta dal Comitato Interministeriale per la programmazione economica a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento di interventi di risanamento ambientale viene imputata alle residue disponibilità del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale. Pertanto l'assegnazione di 3.955 milioni di euro, di cui alle delibere n. 35/2009 e n. 95/2009, viene integralmente confermata a favore degli <b>interventi di ricostruzione</b> e di altre misure da realizzare nella Regione Abruzzo, a seguito degli eventi sismici occorsi nel mese di aprile 2009. |
| <b>Link</b>          | <a href="http://www.gazzettaufficiale.it">www.gazzettaufficiale.it</a>   |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Parole chiave</b> | <i>SISTRI</i>   |
| <b>Riferimento</b>   | GU n. 302 del 28-10-2010  |
| <b>Estremi</b>       | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE – DECRETO 20 dicembre 2010   |
| <b>Titolo</b>        | Modifiche ed integrazioni al Decreto 17 Dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti               |
| <b>Contenuti</b>     | Il decreto ha <b>prorogato</b> l'entrata in vigore del SISTRI all' <b>1 giugno 2011</b> , modificando altresì alcune scadenze relative al MUD 2011. |
| <b>Link</b>          | <a href="http://www.gazzettaufficiale.it">www.gazzettaufficiale.it</a>  |

*a cura dello  
Sportello Ambiente della SSC*

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Parole chiave</b> | <i>Risparmio energetico, distribuzione energia</i>  |
| <b>Riferimento</b>   | EEN 18/10 dell'AEEG   |
| <b>Estremi</b>       | Deliberazione 22 novembre 2010  |
| <b>Titolo</b>        | Determinazione degli <b>obiettivi specifici di risparmio di energia primaria</b> nell'anno 2011 in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007.  |
| <b>Contenuti</b>     | <p>Il sistema dei Titoli di efficienza energetica ha come scopo l'imposizione di obblighi di risparmio energetico a carico dei grandi distributori di energia elettrica e di gas. A tali soggetti sono dunque imposte precise soglie di risparmio energetico in base a obiettivi nazionali, attualmente definiti fino al 2012. Per ciascun anno, l'AEEG ripartisce le soglie individuare tra i diversi distributori in modo proporzionale rispetto alla quantità di energia da essi distribuita.</p> <p>Ai fini della presente deliberazione si applicano oltre alle definizioni già in essere anche la seguente: " <b>distributori obbligati</b> nell'anno 2011 sono i distributori di energia elettrica o di gas naturale che avevano almeno 50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione alla data del 31 dicembre 2009".</p> <p>Per quanto concerne la comunicazione delle quantità di energia elettrica e di gas naturale complessivamente distribuite sul territorio nazionale nell'anno 2009 dai distributori obbligati nell'anno 201, esse ammontano a 241.255 GWh e a 1.141.591.132 GJ rispettivamente.</p> |
| <b>Link</b>          | <a href="http://www.autorita.energia.it">www.autorita.energia.it</a>  |

## BANDI

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Estremi</b>       | GU n. 284 del 4-12-2010  |
| <b>Riferimento</b>   | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - Programma operativo Interregionale "Energie Rinnovabili e risparmio energetico" 2007-2013.  |
| <b>Titolo</b>        | Proroga del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse relative all'avviso Programma operativo Interregionale "Energie Rinnovabili e risparmio energetico" 2007-2013.  |
| <b>Contenuti</b>     | Il Ministero dell'ambiente, organismo intermedio del POIn Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 2007 - 2013 comunica che, al fine di favorire la partecipazione del maggior numero di comuni all'avviso pubblico ai comuni fino a 15000 abitanti, compresi i borghi antichi e di pregio, e le loro forme associative, per la presentazione di manifestazioni di interesse nell'ambito delle linee di attività 2.2 " <b>Interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico</b> " e 2.5 "Interventi sulle reti di distribuzione del calore, in particolare da cogenerazione e per teleriscaldamento e teleraffrescamento", il termine per l'invio delle manifestazioni di interesse, è <b>prorogato</b> al 18 dicembre 2010. |
| <b>Data scadenza</b> | 18 dicembre 2010   |
| <b>Link</b>          | <a href="http://www.ingegneri.info/legge/19082.html">http://www.ingegneri.info/legge/19082.html</a>  |

*a cura dello  
Sportello Ambiente della SSC*

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Estremi</b>       | GU n. 305 del 31-12-2010  |
| <b>Riferimento</b>   | COMUNICATO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE   |
| <b>Titolo</b>        | Approvazione della deliberazione n. 30 del 21 dicembre 2010 da parte del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto recante: «Bando per progetti sul territorio nazionale potenzialmente finanziabili con la decisione della Commissione Europea NER 300.  |
| <b>Contenuti</b>     | <p>Con il presente bando si dà avvio alla selezione nazionale per la presentazione dei <b>progetti dimostrativi su scala commerciale</b>, a seguito della decisione della Commissione Europea 2010/670/UE approvata il 3 Novembre 2010, relativi alla <b>cattura e allo stoccaggio geologico della CO<sub>2</sub></b> e alla produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito dello scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.</p> <p>Il testo della Call for proposals e la pertinente documentazione sono reperibili sul sito della Commissione europea al seguente indirizzo web: <b><a href="http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm">http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm</a></b>.</p> <p>Allo stesso indirizzo sono altresì disponibili le FAQ.</p> <p>I progetti presentati devono rientrare nelle categorie e nelle sottocategorie di cui alla decisione della Commissione Europea 2010/670/UE approvata il 3 Novembre 2010. Nel caso di progetti presentati congiuntamente da più soggetti, i rapporti tra gli stessi dovranno essere regolati attraverso espliciti accordi di collaborazione, formalizzati o da formalizzare mediante appositi contratti e/o la costituzione di consorzi e altre forme di associazione, anche temporanee, tra imprese; essi devono disciplinare i rapporti tra le parti per la realizzazione del progetto e definire, per ciascun soggetto partecipante, l'attività da realizzare, anche in termini di costi da sostenere, nonché dimostrare la rilevanza della sua partecipazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto.</p> |
| <b>Data scadenza</b> | 9 febbraio 2011   |
| <b>Link</b>          | <a href="http://www.gazzettaufficiale.it">www.gazzettaufficiale.it</a>  |



*a cura dello  
Sportello Ambiente della SSC*